

**Allegato "A" – Nuovo testo di Statuto sociale, approvato dall'Assemblea ordinaria
dei Soci del 6 dicembre 2023**

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"AMICI DEL TEMPO LIBERO A.P.S."**

Art.1 – Denominazione e sede

1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile e ai sensi del d.lgs. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale, denominata

"AMICI DEL TEMPO LIBERO A.P.S."

di seguito denominata Associazione.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'Associazione ha sede in Cernusco sul Naviglio (MI). L'Organo di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria. Potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

1.3 Decorrente dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "AMICI DEL TEMPO LIBERO APS".

1.4 L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 – Finalità e durata

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2.2 L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

2.3 L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

2.4 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

2.5 L'associazione per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art.3 – Attività

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3.2 In particolare l'associazione si propone di:

- Svolgere attività turistiche, sociali, assistenziali, ricreative, culturali, motorio-sportive, che, a titolo semplificativo, e non tassativo, potranno concretarsi in:
 - promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale, visite a mostre, gite ricreative e culturali, di uno o più giorni, in luogo di interesse storico ed artistico, itinerari e viaggi in Italia e all'estero, soggiorni di vacanze in estate e in inverno, con l'impegno a promuovere proposte alla portata di tutti, offrendo viaggi di qualità a prezzi equi;
 - organizzare pranzi e cene per i propri soci o altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro;
 - organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
 - promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
 - sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
 - promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
 - farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
 - istituire borse di studio;
 - coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni;
 - collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni coi quali condivide gli scopi istituzionali.
- Attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate. Nella realizzazione dei suoi compiti l'associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci, al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone, per il rinnovamento democratico della società e per una più elevata qualità della vita. Sempre per la realizzazione dello scopo sociale, l'associazione potrà gestire esclusivamente a favore dei Soci, bar anche con la somministrazione di bevande alcoliche, spaccio di generi alimentari e non alimentari.



- Svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.
- Accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e Province e gli altri enti pubblici territoriali.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 117/2017.

3.4 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionale del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

4.2 L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.3 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.5 All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.6 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dall'Organo di Amministrazione, il richiedente può ricorrere al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

4.7 Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

4.8 La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1 Tutti i soci hanno diritto di voto.

5.2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione facendone domanda al presidente.

5.3 Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4 L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5.5 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 4 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- c) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio Arbitrale, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1 Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) L'Organo di Amministrazione,
- 3) il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;
- Il Collegio Arbitrale.

7.2. Le cariche associative sono elettive.



Art.8 - L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione.

8.3 Deve inoltre essere convocata quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

8.5 L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6 L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8.7 Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina la durata;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) ratifica della quota di adesione annuale;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Sono ammessi fino a tre voti di delega, purché il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque voti qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.

8.10 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e

dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.13 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

8.14 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art.9 – L'Organo di Amministrazione

9.1 L'associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'assemblea e composto da tre a undici membri. L'Organo di Amministrazione rimane in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

9.2 La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione stesso.

9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.

9.4 L'Organo di Amministrazione:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea;



- f) determina l'importo della quota annuale di adesione;
- g) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h) varia la sede legale dell'associazione all'interno dello stesso comune.

9.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9.6 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.7 Nell'ambito dell'Organo di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito dell'Organo di Amministrazione stesso).

9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10 – Presidente, Vice Presidente, Segretario

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

10.3 Il Segretario tesoriere provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Organo di Amministrazione in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

10.4 In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

10.5 Le cariche sociali possono essere retribuite, ciò solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale dell'Associazione: in ogni caso, il numero delle persone retribuite non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art.11 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

11.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

11.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.12 - Collegio Arbitrale

12.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e ne determina a durata. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

12.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

12.3 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

12.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

12.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.13 - I mezzi finanziari

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

13.2 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:



- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Organo di Amministrazione e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 14 - Scritture contabili

14.1 L'organo di amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il rendiconto economico finanziario predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16 – Libri sociali obbligatori

16.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.17 – Volontari

17.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

17.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

17.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

17.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.18- Revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

18.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 - Modifiche dello statuto

19.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dall'Organo di Amministrazione o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art.20 - Scioglimento

20.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

20.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

20.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.21 - Rinvio a leggi

21.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 14/12/23 al n° 1915 s. 3
con € versati giusta quotazione cumulativa
del ESENTE PDUO e RESISIR

La Funzionaria
Donata FAVATA
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VLAZZI



VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI
IN SECONDA CONVOCAZIONE
DEL 6 DICEMBRE 2023



L'anno duemila ventitré, il giorno sei del mese di dicembre, presso la Filanda via Pietro da Cernusco 2 Cernusco sul Naviglio, con avviso affisso nella Sede sociale, è stata convocata, alle ore 10,00 l'Assemblea generale ordinaria dei soci dell'Associazione "Amici del Tempo Libero" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica Statuto per adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 117/2017.

Alle 10,00, previa constatazione della regolarità dell'adunanza in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 4 dicembre alle ore 19,00, si apre l'Assemblea.

A termini di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Roberto Beretta, che dopo aver salutato i presenti li invita a nominare il segretario dell'Assemblea. A fungere da segretario, il Presidente propone il Vicepresidente Giancarlo Cervi che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea Roberto Beretta:

- rileva la presenza di tutti i componenti del Consiglio direttivo: Beretta Roberto, Bonacina Silvio, Giancarlo Cervi, Evaristo Chiapparini, Vittorio Francavilla, Luigi Frigerio, Felice Angelo Manfroï, Fedele Melzi, Loredana Pettenati, Mary Radaelli, Giovanna Giacalone detta Genny;
- rileva la presenza di tutti i componenti del Collegio dei revisori: Luigi Tomasi, Albertina Miretta, Roberto Ambrosini;
- constatato che l'assemblea è stata convocata come previsto dallo Statuto sociale e che essendo in seconda convocazione è sufficiente qualsiasi sia il numero dei soci presenti, dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che lo Statuto della nostra Associazione è stato modificato recentemente e precisamente il 14 gennaio 2023, ma necessità di ulteriori aggiustamenti al fine di adeguarlo alle norme sul decreto legislativo 117/2017. Il Presidente precisa inoltre che nonostante si debba procedere alla modifica dello Statuto, l'Assemblea è stata convocata in via ordinaria poiché è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le Associazioni di Promozione Sociale (APS) possono modificare i propri statuti con le modalità previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni previste dal d.lgs. 117/2017.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche dello statuto predisposte dal Consiglio direttivo e volte ad adeguare lo Statuto della nostra Associazione al norme previste dal decreto legislativo sul terzo settore (D.lgs. 117/2017) anche al fine di poter iscrivere l'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Terminata la presentazione, il Presidente invita i soci ad intervenire per chiedere chiarimenti. Dopo un breve dibattito di approfondimento, constatato che nessun'altro chiede la parola, il presidente mette ai voti la proposta di modifica dello Statuto sociale che viene approvata all'unanimità.

Con voto favorevole di tutti i soci intervenuti, l'assemblea

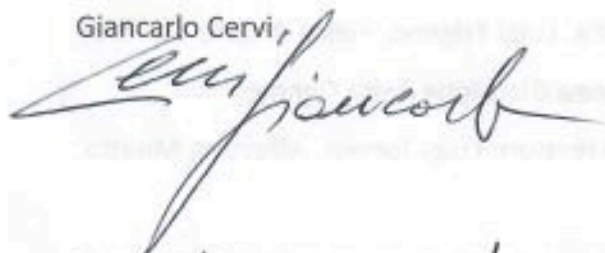
DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche dello Statuto, così come illustrate dal Presidente e finalizzate all'iscrizione al RUNTS;
- 2) di approvare il testo di Statuto sociale che, aggiornato con le assunte modifiche, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e constatato che nessuno chiede ulteriormente la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,00, previa, stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

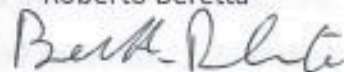
Il Segretario

Giancarlo Cervi,

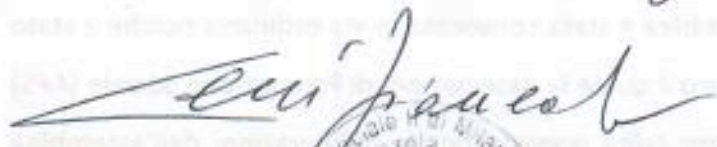


Il Presidente

Roberto Beretta



esente imposte di registro e di bollo
ai sensi D.L. 117/2017 e art. 82
comma 2 e 5



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registro I 16/12/2023 al n° 1915 s. 3
con 6 versati giurati cumulativi
del ESENTE BOLLO E REGISTRO

La Funzionaria
Donna LAVATA
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI

